DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1979

che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana a Malta

(79/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità deve prendere tutte le misure atte a garantire la sua protezione contro l'insorgere della peste suina africana nel proprio territorio ;

considerando che, a tal fine, la Comunità ha intrapreso e continua ad intraprendere azioni intese a mantenere la malattia lontano dalle proprie frontiere, aiutando i paesi colpiti a potenziare le rispettive misure profilattiche ;

considerando che le autorità maltesi hanno intrapreso talune azioni, in particolare l'abbattimento di tutti i suini che restano sul loro territorio e l'eliminazione della carne proveniente da tale abbattimento ;

considerando che tuttavia, secondo il parere delle stesse autorità maltesi, i mezzi sino ad ora impiegati devono essere potenziati perché si possa conseguire l'obiettivo fondamentale che consiste nell'eliminare la malattia in tutto il paese mediante la distruzione totale dei suini e nell'evitare un'ulteriore infezione modernizzando il nuovo allevamento dei suini ;

considerando che le autorità maltesi hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo per le spese connesse con l'efficace attuazione di un piano d'urgenza relativo all'eradicazione della peste suina africana e con la costituzione di un nuovo allevamento dei suini ;

considerando che è opportuno accogliere tale richiesta e concedere un aiuto, tenuto conto dell'impegno, assunto dalle autorità maltesi, di proteggere la Comunità contro la peste suina africana, di eliminare completamente tale malattia e di prevenirne la ricomparsa al termine di un piano d'urgenza di durata inferiore a tre anni ;

considerando che il piano di eradicazione deve comportare determinate misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa ; che tali misure devono poter essere adattate all'evoluzione della situazione, mediante una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento dell'azione intrapresa,

DECIDE :

Articolo 1

La Comunità contribuisce finanziariamente all'eradicazione della peste suina africana a Malta.

Articolo 2

Il contributo è versato a condizione che le autorità maltesi elaborino un piano d'urgenza per l'eradicazione della peste suina africana e la costituzione di un nuovo allevamento di suini.

Tale piano, che deve essere attuato entro un periodo massimo di tre anni, deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 3 ed essere approvato in conformità dell'articolo 4.

Articolo 3

Il piano di cui all'articolo 2 deve comportare :

1. rigorose misure di eradicazione, in particolare :

 a) l'abbattimento di tutti i suini presenti nel territorio maltese ;

 b) la distruzione o il consumo di tutte le carni di animali della specie suina presenti nel territorio maltese, nonché di tutti i prodotti a base di carni suine, escluse le conserve condizionate in scatole sterilizzate ;

 c) la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione delle aziende e di ogni altro luogo che possa essere stato contaminato da suini o da carni suine, nonché da prodotti derivati da tali carni ;

(1) GU n. C 61 del 6. 3. 1979, pag. 5.
(2) GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 88.

d) la distruzione o l'adeguato trattamento termico di tutti i rifiuti solidi e liquidi di cucina e delle industrie che utilizzano carni suine ;

e) il controllo e la distruzione sistematica di tutti i rifiuti provenienti dai mezzi di trasporto internazionali ;

2. misure di prevenzione della malattia, in particolare :

a) il controllo veterinario delle importazioni di carni suine o di prodotti atti ad essere contaminati, tenendo conto delle condizioni sanitarie del luogo di provenienza ;

b) il divieto assoluto di introdurre in territorio maltese suini vivi di qualsiasi origine e destinazione durante un periodo di almeno 6 mesi a decorrere dall'attuazione completa delle misure di cui al punto 1 ;

c) in deroga alla lettera b), l'introduzione di suini riproduttori nell'isola di Comino potrà essere autorizzata due mesi dopo l'attuazione delle misure di cui al punto 1, alle condizioni enunciate al punto 3 ;

3. misure di controllo del ripopolamento, in particolare :

a) il divieto di impiegare per l'alimentazione animale i rifiuti solidi e liquidi di cucina e delle industrie che utilizzano carni suine, salvo previo adeguato trattamento termico effettuato in impianti all'uopo predisposti.

L'impiego di tali rifiuti per l'alimentazione dei suini rimane, in ogni caso, riservato ad un numero limitato di allevamenti specialmente autorizzati a tal fine dalle autorità veterinarie competenti, e dedicati esclusivamente all'ingrassamento ;

b) la costruzione o il rinnovo delle installazioni destinate all'alloggio dei suini, secondo specificazioni indicate dalle autorità competenti ;

c) il progressivo ripopolamento del complesso del territorio maltese, ottenuto con riproduttori introdotti preventivamente ed esclusivamente a Comino e mediante allevamenti di moltiplicazione per la produzione di suinetti da ingrasso nell'isola di Gozo e in certe determinate parti dell'isola di Malta nelle quali sia vietato l'impiego di rifiuti solidi e liquidi, anche trattati ;

d) la separazione e l'isolamento totale degli allevamenti secondo la loro specializzazione (riproduttori, moltiplicatori o suini da ingrasso).

La costituzione di allevamenti di moltiplicazione che si consacrino anche all'ingrassamento unicamente di tutta o di parte della loro propria produzione, può essere autorizzata dalle autorità veterinarie competenti nelle parti di territorio in cui l'impiego di rifiuti solidi e liquidi, anche se trattati, è vietato ;

e) il controllo sanitario di tutti i movimenti di suini di qualsiasi origine e destinazione ;

f) il controllo sanitario degli allevamenti, via via che questi vengono costituiti ;

4. il potenziamento del personale dei servizi ufficiali incaricati dell'esecuzione del piano ed il potenziamento dei loro mezzi.

Articolo 4

La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità maltesi e le sue eventuali modifiche, decide in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 6

L'articolo 5 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

Articolo 7

1. Il contributo previsionale della Comunità si eleva, per il periodo considerato, ad un massimo di 5 milioni di unità di conto europee ; tale contributo rappresenta al massimo il 50 % del costo globale.

2. Il versamento viene effettuato in rate annuali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, su presentazione dei documenti giustificativi alla Commissione.

3. La durata d'attuazione di 3 anni prevista all'articolo 2 inizia alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione.

Articolo 8

1. La Commissione segue l'applicazione del piano di cui all'articolo 2. Essa ne informa regolarmente gli Stati membri, in seno al comitato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità maltesi ed eventualmente delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e che si sono recati sul posto.

2. La Commissione può sospendere l'aiuto comunitario se lo ritiene giustificato in rapporto all'evoluzione della situazione e dei risultati ottenuti.

3. Le modifiche apportate dalle autorità maltesi al piano approvato inizialmente devono fare oggetto di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 4.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET